

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II<sup>a</sup> SEZIONE L.I.C.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N.181/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 7 maggio 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Dr. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO A.C. PRATO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL SIG. GIRALDI FILIPPO (SEGRETARIO GENERALE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELLA RECLAMANTE); PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F.;**
- **DELL’AMMENDA DI € 6.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4, DEL PREVIGENTE C.G.S., ORA TRASFUSO NELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE N. 4301/224PF07-08/AM/MA DEL 4.2.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 73/CDN del 3.4.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGGIOLINI TIZIANO INFLITTE SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./NOVARA DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara, riduce a tre giornate effettive di gara la sanzione inflitta al calciatore Maggiolini Tiziano.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO Calc. RUSSO NELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SORRENTO/CROTONE DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Russo Nello. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO PAGANESE CALCIO 1926 s.r.l. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. CAPUANO EZIO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE GIOSA ROBERTO;**
- **AMMENDA DI € 4.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA PAGANESE/FOGGIA DEL 26.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

La C.G.F. presso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (CE) dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5) RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SINIGAGLIA DAVIDE INFLITTA SEGUITO GARA PORTOGRUARO S./NOVARA DEL 19.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

La C.G.F. presso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara dichiara estinto il giudizio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## 2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Mario Serio, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**6) RICORSO TERNANA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICCIONI WALTER SEGUITO GARA TERNANA/PISTOIESE DEL 26.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO A.C. LUMEZZANE S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SCAGLIA LUIGI ALBERTO SEGUITO GARA CESENA/LUMEZZANE DEL 26.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 28.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A. C. Lumezzane S.p.A. di Lumezzane Pieve (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**8) RICORSO SIG. SEAN SOGLIANO (DIRETTORE SPORTIVO VARESE CALCIO)  
AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 19 MAGGIO 2009  
INFLITTAGLI SEGUITO GARA PRO VERCELLI/VARESE DEL 26.4.2009 (Com. Uff. n.  
148/DIV del 28.4.2009)**

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal sig. Sean Sogliano, riduce al 15.5.2009 la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Sean Sogliano. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 7 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete